

Area Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro

Circolare n. 24 SC/cg
7 aprile 2020

AMBIENTE - CoVid-19 - Regione Lombardia - Ordinanza contingibile e urgente 1 aprile 2020, n.520 – disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti

SINTESI

A seguito dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, con Ordinanza contingibile ed urgente n. 520 del 1° aprile 2020, pubblicata sul BURL n. 14 del 2/04/2020, il Presidente di Regione Lombardia ha emanato disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica.

A seguito della situazione sanitaria emergenziale dovuta all'epidemia con carattere diffusivo da CoViD-19, avente ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti (in ordine alle quali occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo, trattandosi di servizio pubblico essenziale), nonché sulle attività di bonifica che non possono essere interrotte, il Presidente di Regione Lombardia ha emanato **un'ordinanza contingibile e urgente**¹, con cui, ai sensi dell'art. 191 del Codice ambientale, vengono adottate disposizioni urgenti in tema di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con garanzia di salvaguardia della salute e dell'ambiente.

Di seguito, alcune delle principali forme straordinarie e temporanee di gestione dei rifiuti, valide per tutto il territorio regionale, stabilite nella citata Ordinanza, che, nella presente, verranno illustrate - per una più agevole lettura - secondo la ripartizione: A) rifiuti urbani e B) rifiuti speciali - con suddivisione, per questi ultimi, in tre paragrafi numerati da 1 a 3.

A) Con riguardo alla gestione dei **RIFIUTI URBANI**, è fatto **obbligo** che:

- *i rifiuti, di qualunque natura, prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20 03 01) e conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato, utilizzando almeno due sacchetti, uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;*
- *i rifiuti rappresentati da mascherine, guanti, etc., utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria siano conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;*
- *si deroghi ai protocolli di accettazione dei rifiuti in impianti di incenerimento per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche degli stessi;*
- *in caso di organizzazione di circuiti di raccolta dedicati per i rifiuti indifferenziati prodotti dai soggetti positivi al tampone, in isolamento o*

¹ L'ordinanza contingibile ed urgente è un provvedimento che l'Autorità amministrativa ha il potere di emanare in situazioni eccezionali di particolari gravità, con cui impone, essenzialmente, doveri di fare o non fare, anche stabilendo temporanee deroghe all'ordinamento giuridico vigente. Si basa sui presupposti dell'*urgenza* (pericolo imminente di danno) e della *contingibilità* (impossibilità di provvedere con gli ordinari strumenti previsti dalla legge).

Nella materia della gestione dei rifiuti, in particolare, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti viene conferito dall'art. 191 del Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006) al Presidente della Regione/Provincia o al Sindaco, "per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con garanzia di un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente".

in quarantena obbligatoria, tali rifiuti siano prioritariamente destinati ad impianti di incenerimento senza alcun trattamento preliminare;

- *i Centri di utilizzo siano chiusi;*
- *i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti sospendano il ritiro dei rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del servizio non possa essere svolto in condizioni di sicurezza per gli operatori o il personale;*
- *che, in deroga agli atti autorizzativi, tutti gli inceneritori per rifiuti urbani siano temporaneamente autorizzati a ritirare i codici CER 18.01.03² e 18.01.04³;*
- *che, in deroga all'art. 10 del DPR. 254/2003⁴, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa (in tal caso, i gestori degli inceneritori dovranno inviare preventiva comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, ARPA ed ATS, accompagnata da una relazione del Direttore tecnico o di un Tecnico abilitato che asseveri l'idoneità dei presidi ambientali e gestionali presenti per la ricezione di tali rifiuti).*

B) Con riguardo alla gestione dei **RIFIUTI SPECIALI**, l'Ordinanza in questione stabilisce quanto segue.

1) Con riguardo agli **Impianti di smaltimento e recupero**, fermo il rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza⁵, valgono le seguenti disposizioni, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:

- *per gli impianti autorizzati ad operazioni di smaltimento da D1 a D14 e di recupero da R1 a R12, con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all'anno, in riferimento all'anno 2020 si applica come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione;*
- *per gli impianti autorizzati alle specifiche operazioni di smaltimento D8, D9, D13, D14, e alle specifiche operazioni di recupero R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R1, la potenzialità massima annua in riferimento all'anno 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti, ma occorre che il Direttore tecnico dell'impianto o un Tecnico abilitato invii una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed ARPA al fine di avere l'informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli;*
- *gli impianti autorizzati alle operazioni D10 (incenerimento a terra) ed R1 (utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia), possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all'anno 2020; i gestori devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente*

2 Rifiuti con codice CER 18.01.03*: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.

3 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici).

4 Il DPR 254/2003 è il Regolamento che reca la disciplina speciale della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

5 Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del D.L. 4/10/2018, n. 113 convertito nella Legge 1/12/2018 n. 132.

competente ed ARPA, indicando il carico termico nominale come definito all'art. 237-ter, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/06;

- i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) **possono aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%**. Tale disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite con procedura semplificata (artt. 214 e 216, D.lgs. 152/06) ferme restando le "quantità massime" fissate dal D.M. 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.

2) Per quanto concerne la gestione del **Deposito temporaneo**, fermo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, l'Ordinanza in commento stabilisce le seguenti **deroghe automatiche** alle previsioni dell'art. 183, comma 1, lett. bb), D. Lgs. 152/2006:

- i rifiuti del deposito temporaneo possono essere avviati a recupero o smaltimento **con frequenza semestrale**, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- vanno inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo **che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi**, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

3) Con riguardo alle **Autorizzazioni alla cessazione della qualifica di rifiuto** (EoW), qualora esse prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti devono essere utilizzati o ceduti, tali limiti sono prorogati di 6 mesi (fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate del prodotto).

A corredo della presente, per completezza di informazioni, si allega il testo integrale della citata Ordinanza.

Allegato: Ordinanza Regione Lombardia 1 aprile 2020, n. 520



allegato circ. 24.pdf